



Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Sindacale N° 74 del 14/10/2025

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO, NONCHE' DELL'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SVAGO IN ALCUNE VIE CITTADINE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento degli abitanti al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;
- in alcune zone del centro cittadino, come risulta comprovato dai molteplici esposti avanzati dalla popolazione residente e da associazioni di cittadini e di categoria nel territorio interessato, sono particolarmente soggette al verificarsi di episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni, danneggiamenti e disturbo della quiete pubblica, nonché da comportamenti contrari alla pubblica decenza e al decoro urbano, contegni che, poiché avvertiti in modo diretto ed immediato, procurano nocumento alla tranquillità dei residenti;
- sempre più spesso tali fenomeni, come emerge dalle risultanze dei controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, sono causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti, in particolar modo in orario serale e notturno;
- in data 02 settembre 2025 si è tenuto presso la Prefettura di Imperia una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di esaminare la situazione della sicurezza pubblica nella città di Sanremo in merito ai temi oggetto della presente ordinanza;

DATO ATTO che:

- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, è stato adottato, in alcune vie e piazze maggiormente interessate dal fenomeno, un provvedimento (ordinanza sindacale n. 31/2025, con scadenza 15 settembre

2025) con il quale si è vietata la vendita per asporto e il consumo su area pubblica di bevande alcoliche dopo le ore 20.00;

- la vigenza di detto provvedimento ha contribuito ad una diminuzione del consumo indiscriminato di alcolici nella zona di operatività senza, tuttavia, esaurire la sua funzione deterrente; sono state infatti varie le sanzioni comminate a esercizi commerciali che sono stati colti a violare le disposizioni contenute nell'ordinanza;

RITENUTO che:

- l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze di Polizia, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la sicurezza urbana persistentemente minata da comportamenti prevaricanti ed aggressivi determinati dall'uso di bevande alcoliche;
- tale provvedimento dovrebbe riguardare gli orari di apertura degli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari, rientranti in determinate aree cittadine, con esclusione di quelle che non commerciano bevande alcoliche e gli orari della vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione alcolica, con la precisazione che tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale;
- tale provvedimento dovrebbe altresì vietare a chiunque, nelle zone individuate, ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).
- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisca attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;
- le zone ove rendere operativo il divieto siano così individuate: Via Martiri della Libertà (nella zona ricompresa tra l'intersezione con Piazza Eroi Sanremesi e l'intersezione con Strada Rocca), Via Pietro Agosti (nella zona ricompresa tra l'intersezione con Via Caduti del Lavoro e il civico 225); Salita San Giuseppe; Vicolo Pescio; Piazza Eroi Sanremesi; Piazza San Siro; Via Debenedetti, Via Arnaldo Da Brescia; Piazza Muccioli; Via Pietro

Calvi; Via Corradi; Via Manzoni; Piazza Colombo; C.so Garibaldi; C.so Cavallotti; Rondò Garibaldi; Via Piave; Via Gioberti (nella zona ricompresa tra l'intersezione con Via Roma e l'intersezione con Via Matteotti); individuate in quanto maggiormente sollecitate dagli episodi rispetto al cui contenimento mira la presente ordinanza.

DATO ATTO che i contenuti del presente provvedimento sono stati preventivamente comunicati alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Imperia.

VISTI:

- l'art. 31, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" (c.d. Manovra Monti), entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e convertito senza modificazioni nella legge 23 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, il quale consente al Sindaco l'adozione di **ordinanze contingibili e urgenti** "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, **anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**";
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, **provvedimenti contingibili e urgenti** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- l'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale "Il Sindaco In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o **per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi** e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, **adottando i provvedimenti di cui al comma 4**;
- l'art. 54 comma 4-bis così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, il quale recita "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare

l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Ritenuto, altresì, che possa considerarsi congrua la vigenza della presente ordinanza sino al 15 Gennaio 2026;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sanremo – dott. Fulvio Asconio – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

- a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 gennaio 2026, nelle seguenti vie: Via Martiri della Libertà (nella zona ricompresa tra l'intersezione con Piazza Eroi Sanremesi e l'intersezione con Strada Rocca), Via Pietro Agosti (nella zona ricompresa tra l'intersezione con Via Caduti del Lavoro e il civico 225); Salita San Giuseppe; Vicolo Pescio; Piazza Eroi Sanremesi; Piazza San Siro; Via Debenedetti, Via Arnaldo Da Brescia; Piazza Muccioli; Via Pietro Calvi; Via Corradi; Via Manzoni; Piazza Colombo; C.so Garibaldi; C.so Cavallotti; Rondò Garibaldi; Via Piave; Via Gioberti (nella zona ricompresa tra l'intersezione con Via Roma e l'intersezione con Via Matteotti); individuate in quanto maggiormente sollecitate dagli episodi rispetto al cui contenimento mira la presente ordinanza.
- 1) Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le ore 22:00 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
 - 2) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 con divieto di riapertura prima delle ore 05:00, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;
 - 3) I titolari o gestori di attività che possono restare aperti dopo le ore 22:00 in base al presente provvedimento, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione alcolica dopo le ore 22:00;

- 4) Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;
- 5) Sono vietati a chiunque, nelle zone sopra individuate, ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni previste dai punti da 1 a 5 della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 100 euro.

All'atto della contestazione della violazione di cui al punto 5), qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81; Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, la diversificazione tra artigiano alimentare e altri tipi di attività commerciale, è certificata da quanto indicato nell'iscrizione alla Camera di Commercio e contestuale assegnazione del codice ATECO.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

DISPONE

Che in caso di ripetizione di violazioni alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 5 della presente ordinanza, accertate anche con provvedimento non definitivo e anche in presenza di pagamento in misura ridotta della sanzione, sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione del titolo che abilita all'esercizio dell'attività fino a tre mesi, secondo quanto disposto dagli Articoli 10 e 14 del TULPS

DISPONE altresì

Che il presente provvedimento venga:

- trasmesso alla Prefettura di Imperia per gli aspetti di competenza
- trasmesso alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo dell'attuazione del presente provvedimento;
- pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- adeguatamente pubblicizzato a cura degli uffici comunali, anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

Avverso la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data

IL SINDACO
Avv. Alessandro MAGER